

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto:** [ Recepimento accordi per l'anno 2014 con i presidi accreditati per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale.]

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare e recepire gli accordi contrattuali sottoscritti tra i Direttori di Area Vasta ed i Legali Rappresentanti delle Strutture private accreditate dell'Area Vasta 4 di Fermo di cui al punto n. 2, che si allegano al presente atto come parti integranti formali e sostanziali, per l'erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, per l'anno 2014;
2. di definire, per ciascuna struttura privata accreditata, per l'anno 2014, sulla base del budget storico, ridotto del 2% ai sensi del disposto della L.135/2012, il tetto economico insuperabile per le prestazioni di recupero e rieducazione, come di seguito riportato;

Struttura	Budget accordo (storico)
"Centro di Fisiochinesiterapia Grisostomi Caterina & C. S.n.c."	€ 12.148,26
"Centro Fisioterapico San Giuliano"	€ 13.720,00
"Centro di Fisioterapia Kinesan"	€ 9.800,00

- di stabilire che potranno essere riconosciute e pagate, relativamente al "Centro Fisioterapico San. Giuliano", esclusivamente le prestazioni erogate nell'ambito del rapporto convenzionale fino alla data del 02.03.2014, essendo intervenuto successivamente il conferimento in una nuova associazione professionale, dalla ragione sociale "Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco Via XXIV Maggio, 14 – 63900 Fermo codice fiscale e partita iva 02196600445", la quale, pur ricevendo la volturazione della autorizzazione di cui era destinataria la precedente struttura, ha ricevuto, con Decreto n. 29/ACR del 21/01/2015 emesso dalla P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche, un nuovo provvedimento di accreditamento, in quanto riconosciuta come nuova associazione professionale;
- di dare atto che in relazione al "*CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CORINNA & C. S.n.c.*" è intervenuta una variazione della denominazione sociale della Società in "*CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CATERINA & C. S.n.c.*", che non ha comportato una soluzione di continuità nel rapporto convenzionale;
- di dare atto che gli accordi di cui sopra saranno adeguati o se necessario ricontrattati, qualora sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale;
- di dare atto che il tetto massimo di spesa per le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale erogate dalle strutture accreditate dell'Area Vasta n. 4 di Fermo per l'anno 2014, è pari ad € € 35.668,26 ed è stato registrato sul conto economico n. 05.05.06.01.01 del Bilancio dell'Esercizio 2014;
- di stabilire che l'eventuale erogazione di prestazioni in favore di residenti in altre Regioni in regime di mobilità attiva andrà retribuita al di fuori dei tetti di spesa assegnati alle singole strutture ed entro il tetto massimo invalicabile pari al valore della produzione del 2012, così come stabilita dalla nota prot. 12320 del 05.06.2014 del Direttore Generale ASUR;
- di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Piero Gignucci)

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
(Dott.ssa Nadia Storti)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n.9 pagine e n. 18 pagine di allegati in formato cartaceo che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

*Normativa di riferimento*

- Legge 27.12.1997 n. 449;
- Legge n. 135 del 07/08/2012;
- D.L.vo 502/1992 modificato dal D.L.vo 229/99;
- Decreto Legislativo 19.06.1999 n. 229;
- D.P.C.M. 29.11.2001 "Livelli essenziali di assistenza";
- L.R. 20.06.2003 n. 13 " Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- DGRM n. 999 del 17/09/2007;
- DGRM n.106 del 25/01/2010;
- L.R. 20/2000;
- L.R. 20/2002;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 41 del 24/03/2011.

**Motivazione**

**Premesso**

- che l'art. 32, comma 8, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 stabilisce che le Regioni, in attuazione della programmazione sanitaria, è tenuta ad adottare una determinazione, di valenza autoritativa e vincolante, contenente il limite massimo della spesa sostenibile con le risorse del fondo sanitario per l'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati;
- che l'art. 8 bis del Decreto Legislativo n.229/1999, stabilisce, al comma 2, che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, e, al comma 3, che l'esercizio

di attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art.8-quinquies;

- che l'art. 8 quater, comma 8, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, così come modificato dall'art. 8 del D.lgs. 229/1999, ha previsto che, in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le Regioni e le USL, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del SSN un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi di programmazione nazionale;
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 s.m.i. ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza e ha stabilito il grado di copertura dei bisogni sanitari che il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire ai propri cittadini;
- che la Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 così come novellata dalla L.R. 17/2011-“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” – affida alla Regione la definizione, ai sensi dell'art. 23 L.R. 20/2000, gli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs 502/1992;
- che con il Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*” all'art. 15, comma 4, è stato definito che “*A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla Regione o dalla Provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.*”;
- che la Giunta Regionale, nell'ambito delle proprie competenze ed in ottemperanza alle normative sopra ricordate, ha adottato annualmente, a partire dall'anno 2000, gli atti di programmazione sanitaria e le direttive per la contrattazione dei piani delle prestazioni tra Aziende sanitarie e strutture accreditate.
- Che in particolare:
  - Con DGRM n. 1422 del 20.10.2008 la Regione Marche ha definito in modo specifico i criteri per la determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile con il Fondo sanitario Regionale per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell'anno 2008, mantenendo lo stesso budget già individuato per l'anno 2007 con DGRM n. 999/07;
  - Con DGRM n. 106 del 25/01/2010 la Regione ha definito in modo specifico i criteri per la determinazione da parte di ciascuna Zona Territoriale del limite di spesa sostenibile

con il Fondo sanitario Regionale per l'acquisto di prestazioni specialistiche da privati nell'anno 2009;

- Con nota del Servizio Salute prot. n. 325767S04/CR del 25.05.2010 avente ad oggetto "applicazione DGRM 106 del 25/01/2010: budget 2010" venivano, fornite le prime indicazioni della programmazione economica delle attività delle strutture ambulatoriali private per l'anno 2010;
- Con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 24/03/2011 sono state definite le tariffe provvisorie di riabilitazione ambulatoriale a partire dal 1 luglio 2010;
- che con nota prot. n. 9067 del 18/04/2014 ASUR/DG/P, la Direzione Generale dell'Asur Marche ha fornito le indicazioni operative relative agli accordi convenzionali con i privati accreditati per l'anno 2014, per l'acquisto di prestazioni tra cui quelle di laboratorio analisi;
- che con nota prot. n. 12320 del 05/06/2014 ASUR /DG/P, la Direzione Generale dell'ASUR ha, altresì, specificato che il valore della mobilità attiva da prevedere negli accordi contrattuali oggetto del presente atto è da retribuirsi al di fuori dei tetti di spesa assegnati sino all'importo massimo insuperabile pari al valore di produzione dell'anno 2012;
- che con nota prot. 7832 del 11.04.2014, il Direttore di Area Vasta, Dott. Alberto Carelli stabiliva, relativamente ai Laboratori di Analisi con cui è intercorso un rapporto convenzionale e con i Centri di Riabilitazione, che *"In attesa che vengano contrattati, definiti e stipulati gli accordi per l'erogazione a carico del S.S.N. delle prestazioni in oggetto da affidare per l'anno 2014, si ritiene opportuno provvedere in modo tale che il trascorrere del tempo non comprometta l'attività programmatoria di questa Area Vasta così come di codeste Strutture. In particolare per le prestazioni in oggetto, tenuto conto degli atti di indirizzo e degli accordi Regionali in essere ed in coerenza con la Direttiva n. 1/ASUR/2008, si chiede a codeste Strutture Accreditate nelle more degli accordi di cui sopra, di continuare ad erogare prestazioni nella tipologia e con le modalità fissate negli accordi intervenuti per l'anno 2013 nei limiti quantitativi di 1/12 per ogni mese di attività del budget stabilito con atti deliberativi Regione Marche – tenuto conto della recente normativa in materia di spending review (D.L. 95/2012 – L. 135/2012 – DGRM 1220/12); ciò in forza del disposto dell'art. 23, comma 2ter della L.R. 20/2000 e della L.R. 2/2007 (Finanziaria Regionale 2007)"*;
- che coerentemente alle indicazioni fornite dalla Regione Marche, con DGRM 106/2010 e con i Decreti del Dirigente del Servizio Salute n. 38 del 10/03/2011 e n. 41 del 24/03/2011, l'Area Vaste ha provveduto a sottoscrivere gli accordi con le strutture individuate dall'Ente Regionale, nei limiti dei budget storici rideterminati sulla base delle indicazioni della L.135/2012 prevedendo, per le singole strutture, i seguenti tetti massimi economici da ritenersi invalicabili:

Struttura	Budget accordo (storico)
"Centro di Fisiochinesiterapia Grisostomi Corinna & C"	€ 12.148,26
"Centro Fisioterapico San Giuliano"	€ 13.720,00
"Centro di Fisioterapia Kinesan"	€ 9.800,00

- che con nota del 12.12.2014, acquisita in data 12.12.2014 al n. 41525 del protocollo di Area Vasta, il "Centro Fisioterapico San Giuliano" comunicava che detto Centro era stato conferito *"in data 03.03.2014 in una nuova associazione professionale, di cui si riporta la ragione sociale: Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco Via XXIV Maggio, 14 – 63900 Fermo codice fiscale e partita iva 02196600445"* e comunicava, altresì, che era stata chiesta in data 18.09.2014 *"la volturazione dell'accreditamento rilasciato con Decreto Regionale n. 164 del 21/08/2003 per il Centro Fisioterapico San Giuliano (c.f. FRRNNL56B62D542H, p.i. 00528150444), in favore della nuova associazione professionale"*;
- che, a conferma di quanto sopra, anche il Decreto di Accreditamento n. 29/ACR del 21/01/2015 emesso dalla P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche, stabiliva *"Di dare atto che il "Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella", accreditato con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche per la Salute n. 164 del 21 agosto 2003, successivamente rinnovato ai sensi del comma 9 dell'art. 16 della l.r. 20/2000, è stato conferito nella nuova associazione professionale di cui si riporta la ragione sociale: " Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco" - P. Iva e CF 02196600445 -Via XXIV Maggio 14 Fermo"*;
- che nel medesimo Decreto di Accreditamento di cui al punto precedente si prevedeva, altresì, che *"la nuova associazione professionale [...] è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria"*, nonché che si accoglieva *"l'istanza di accreditamento presentata dal legale rappresentante della società Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco – P.I. 02196600445 - con sede in Via XXIV Maggio, 14 – Comune di Fermo"* e *"di accreditare senza prescrizioni la struttura sanitaria denominata "Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco" – situata nel Comune di Fermo – Via XXIV Maggio, 14 – per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale"*, assegnando alla suddetta struttura la classe 5;
- che con nota del 03.12.2014, acquisita in data 03.12.2014 al n. 39893 del protocollo di Area Vasta, la Dott.ssa Caterina Grisostomi inviava copia della presa d'atto da parte del Comune di Porto Sant'Elpidio *"dell'avvenuta variazione, con effetto 04.04.2015, e precisamente della variazione della denominazione sociale della Società "CENTRO DI FISIОCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CORINNA & C. S.n.c." in "CENTRO DI FISIОCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CATERINA & C. S.n.c.", disponendo, altresì, che "l'autorizzazione*

amministrativa n. 634/04 del 24.02.2004, abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni di "RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE in forma ambulatoriale (Centro Ambulatoriale di Riabilitazione), presso la struttura sita a Porto S. Elpidio in Via Ungheria, n. 18, ai sensi degli artt. 8,9, 24 della L.R. n. 20 del 16.03.2000, deve intendersi intestata alla Soc. "CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CATERINA & C. S.n.c.";


**Stante quanto sopra premesso, si sottopone alla valutazione del Direttore Generale dell'Asur Marche, ai fini dell'eventuale adozione, il seguente schema di determina:**


1. di approvare e recepire gli accordi contrattuali sottoscritti tra i Direttori di Area Vasta ed i Legali Rappresentanti delle Strutture private accreditate dell'Area Vasta 4 di Fermo di cui al punto n. 2, che si allegano al presente atto come parti integranti formali e sostanziali, per l'erogazione, in nome e per conto del Servizio Sanitario Regionale, di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale, per l'anno 2014;
2. di definire, per ciascuna struttura privata accreditata, per l'anno 2014, sulla base del budget storico, ridotto del 2% ai sensi del disposto della L.135/2012, il tetto economico insuperabile per le prestazioni di recupero e rieducazione, come di seguito riportato;


Struttura	Budget accordo (storico)
"Centro di Fisiochinesiterapia Grisostomi Caterina & C. S.n.c."	€ 12.148,26
"Centro Fisioterapico San Giuliano"	€ 13.720,00
"Centro di Fisioterapia Kinesan"	€ 9.800,00

3. di stabilire che potranno essere riconosciute e pagate, relativamente al "Centro Fisioterapico San. Giuliano", esclusivamente le prestazioni erogate nell'ambito del rapporto convenzionale fino alla data del 02.03.2014, essendo intervenuto successivamente il conferimento in una nuova associazione professionale, dalla ragione sociale "Centro Fisioterapico San Giuliano di Ferracuti Antonella e Monachesi Francesco Via XXIV Maggio, 14 - 63900 Fermo codice fiscale e partita iva 02196600445", la quale, pur ricevendo la volturazione della autorizzazione di cui era destinataria la precedente struttura, ha ricevuto, con Decreto n. 29/ACR del 21/01/2015 emesso dalla P.F. "Accreditamenti" della Giunta Regionale delle Marche, un nuovo provvedimento di accreditamento, in quanto riconosciuta come nuova associazione professionale;
4. di dare atto che in relazione al "CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CORINNA & C. S.n.c." è intervenuta una variazione della denominazione sociale della Società in "CENTRO DI FISIOCHINESITERAPIA DI GRISOSTOMI CATERINA & C. S.n.c.", che non ha comportato una soluzione di continuità nel rapporto convenzionale;

5. di dare atto che gli accordi di cui sopra saranno adeguati o se necessario ricontrattati, qualora sopraggiungano diverse disposizioni a livello regionale e/o nazionale;
6. di dare atto che il tetto massimo di spesa per le prestazioni di recupero e rieducazione funzionale in regime ambulatoriale erogate dalle strutture accreditate dell'Area Vasta n. 4 di Fermo per l'anno 2014, è pari ad € € 35.668,26 ed è stato registrato sul conto economico n. 05.05.06.01.01 del Bilancio dell'Esercizio 2014;
7. di stabilire che l'eventuale erogazione di prestazioni in favore di residenti in altre Regioni in regime di mobilità attiva andrà retribuita al di fuori dei tetti di spesa assegnati alle singole strutture ed entro il tetto massimo invalicabile pari al valore della produzione del 2012, così come stabilita dalla nota prot. 12320 del 05.06.2014 del Direttore Generale Asur;
8. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 28 della L.R. 17.7.1996, n. 26, così come modificata dalla L.R. 11.11.2013, n. 36;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Avv. Lorenzo Diomedi**  


**Il Direttore della**  
**Macroarea Distretto f.f.**  
**Dott. Vincenzo Rea**  


**Il Direttore della U.O.C.**  
**Direzione Amministrativa Territoriale**  
**Dott. Valter Pazzi**  




### **Il Dirigente del Bilancio**

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che i costi derivanti dal presente atto rientrano nella disponibilità economica del budget 2014 assegnato.

**Il Direttore U.O.C./Bilancio**

**Dott. Luigi Stortini**

### **- ALLEGATI -**

Copia accordi Contrattuali anno 2014 con le seguenti strutture:

1. "Centro di Fisiochinesiterapia Grisostomi Caterina & C. S.n.c.";
2. "Centro Fisioterapico San Giuliano";
3. "Centro di Fisioterapia Kinesan".